

REGOLAMENTO
GESTIONE SISTEMA ANAGRAFE
ALBO UNICO NAZIONALE MEDICI CHIRURGHI
ALBO UNICO NAZIONALE ODONTOIATRI

Approvato:

- dal Comitato Centrale con deliberazione **n. 370 del 2 dicembre 2024**;
- dal Consiglio Nazionale con deliberazione **n. 07 del 13 dicembre 2024**.

AGGIORNATO:

- dal Comitato Centrale con deliberazione **n. 133 del 22 aprile 2026**;
- dal Consiglio Nazionale con deliberazione **n. 05 del 03 giugno 2026**.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 –Principi generali

1. La FNOMCeO adotta un modello di erogazione dei servizi di amministrazione digitale che favorisca la collaborazione interistituzionale con gli Ordini territoriali, con le altre Pubbliche Amministrazioni e in generale con le Istituzioni dello Stato anche attraverso la co-progettazione e co-realizzazione di soluzioni digitali.
2. La FNOMCeO, nello svolgimento del suo compito di supporto amministrativo agli Ordini territoriali, anche in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 3-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., attua promuove l'evoluzione strategica di un sistema informativo interoperabile attraverso l'adozione di regolamenti, infrastrutture e standard condivisi, che migliorino i servizi erogati.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, la FNOMCeO persegue l'ottimizzazione dell'efficienza in materia informatica e di amministrazione digitale degli OMCeO, il supporto nel raggiungimento di obiettivi di standardizzazione e revisione dei processi interni.
4. La FNOMCeO, nel proprio ambito di competenza, promuove l'innovazione digitale della sanità pubblica collaborando con le istituzioni e gli organismi europei e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 2 – Oggetto

1. La previsione di cui all'art. 3, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 si attua con la formazione e con la pubblicazione, a cura della FNOMCeO, dell'Albo Unico Nazionale dei Medici Chirurghi (AUN) e dell'Albo Unico Nazionale degli Odontoiatri (AUN), secondo quanto previsto dal presente Regolamento, anche per quanto concerne le modalità di divulgazione e di pubblicità sul sito istituzionale della FNOMCeO.
2. La FNOMCeO informa la tenuta degli AUN a criteri generali di buon andamento della pubblica amministrazione, di certezza dell'azione amministrativa, di trasparenza e di tutela della salute pubblica, nonché a garanzia del rilevante interesse pubblico all'uniformità, univocità e completezza dei dati ivi contenuti perseguendo la piena coerenza tra Albi territoriali e gli AUN.
3. La FNOMCeO nella gestione degli AUN adotta adeguate misure tecniche organizzative e di coordinamento dei processi per ottimizzare i dati forniti dagli Ordini territoriali.
4. Ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n.233/46, del DPR n.221/50 e dell'art. 3, comma 1, del DPR 7 n. 137/12, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi territoriali sono di competenza degli Ordini territoriali. La FNOMCeO non effettua variazioni sui dati forniti dagli Ordini territoriali.

5. Gli AUN sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche e costituiscono, sia nel loro insieme sia in ciascuna delle loro parti, documenti informatici ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Albo Unico Nazionale dei Medici Chirurghi e Albo Unico Nazionale degli Odontoiatri

1. L'AUN dei Medici Chirurghi e l'AUN degli Odontoiatri sono formati sulla base dei dati provenienti dagli Ordini e sono articolati, come quelli territoriali, in una sezione ordinaria e in sezioni speciali, come previste dalla legge.
2. Nelle sezioni speciali sono iscritti i professionisti e/o le società tra professionisti (STP) in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
3. Gli AUN sono l'insieme degli albi territoriali e sono formati secondo l'ordine alfabetico e contengono i seguenti dati ai sensi della normativa vigente:
 - a. per ogni iscritto persona fisica: l'Ordine o gli Ordini di iscrizione con l'indicazione del relativo Albo, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, residenza e/o domicilio professionale e/o domicilio anagrafico, la data e il numero di iscrizione nell'albo o eventualmente nella sezione speciale, il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio, i titoli di specializzazione e di docenza e i provvedimenti che, a qualsiasi titolo, incidono sull'esercizio professionale anche in maniera temporanea;
 - b. per ogni iscritto persona giuridica: l'Ordine o gli Ordini di iscrizione con l'indicazione del relativo Albo, la ragione sociale, l'oggetto professionale unico o prevalente, la sede legale, il nominativo del legale rappresentante, i nomi dei soci iscritti compresi i soci iscritti in albi di altre professioni, la data e il numero di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, i provvedimenti che, a qualsiasi titolo, incidono sull'esercizio professionale anche in maniera temporanea.
4. Gli Ordini territoriali trasmettono altresì per le persone fisiche il Codice Fiscale e ID-ANPR, nonché per le persone giuridiche il numero di Partita IVA.

Art. 4 – Albo dei Medici Chirurghi e Albo degli Odontoiatri degli Ordini territoriali

1. Gli Ordini territoriali provvedono alla puntuale tenuta degli Albi mediante tempestivo aggiornamento e contemporaneo aggiornamento sincrono degli AUN.
2. La FNOMCeO verifica la coerenza dei dati ricevuti secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento e nel caso di anomalie le segnala tempestivamente. Gli Ordini

territoriali recepiscono senza ritardo gli esiti delle predette verifiche ai fini della corretta tenuta degli Albi¹.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali necessari alla tenuta degli AUN sono trattati per finalità di interesse pubblico.
2. La FNOMCeO è titolare autonomo del trattamento dei dati che compongono gli AUN in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge applicabili.
3. Ciascun Ordine territoriale è titolare autonomo del trattamento dei dati che formano gli Albi da esso tenuti in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge applicabili.
4. Previa adozione di apposito regolamento redatto della Federazione recante le modalità e la codifica, gli Ordini territoriali possono integrare, a richiesta del professionista iscritto negli Albi, e la FNOMCeO può recepire ai fini della relativa pubblicità, ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale dei sanitari.
5. Gli Ordini territoriali e la FNOMCeO trattano e conservano i suddetti dati personali, anche in caso di cancellazione e/o di radiazione dell'iscritto per finalità di interesse pubblico.

Art. 6 Regime del trattamento dei dati trattati dalla FNOMCeO

1. Sono pubblici e quindi possono essere conosciuti da chiunque i dati di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 3, tranne la residenza e il domicilio anagrafico. Tali dati sono diffusi su supporto digitale o cartaceo.
2. Sono pubblici e quindi possono essere conosciuti da chiunque i dati di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 3. Tali dati sono diffusi su supporto digitale o cartaceo.
3. Possono essere assoggettati al regime di cui ai commi 1 e 2 anche i dati ulteriori di cui al comma 4 dell'art. 5.

¹ Alert informatica

CAPO II – TENUTA DELL’ALBO UNICO NAZIONALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DELL’ALBO UNICO NAZIONALE DEGLI ODONTOIATRI.

Art. 7 – Disposizioni generali

1. Gli Ordini territoriali comunicano alla FNOMCeO in modalità sincrona i dati relativi alle iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e in generale ad ogni variazione dell’Albo territoriale dei medici chirurghi e dell’Albo territoriale degli odontoiatri, secondo le specifiche tecniche emesse dalla Federazione.

Art. 8 – Struttura degli Albi e delle Sezioni Speciali territoriali e nazionali

1. Gli Albi nazionali e gli Albi territoriali sono ripartiti in una Sezione ordinaria e in una o più sezioni speciali previste da norme di legge o regolamentari.
2. La sezione ordinaria è riservata agli iscritti che esercitano le professioni in modo individuale, nel rispetto dei requisiti di legge su tutto il territorio nazionale. Le sezioni speciali, riservate agli iscritti e alle STP, sono individuate secondo disposizioni di legge.
3. Nella sezione speciale medici di bordo sono iscritti, in attuazione ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 e ss.mm.ii., i professionisti che non sono a conoscenza della lingua italiana aventi nazionalità comunitaria o extracomunitaria, che esercitano la professione limitatamente a bordo delle navi mercantili o crocieristiche nazionali adibite alla navigazione marittima. a bordo della quale esercitano la professione sanitaria.
4. Nella sezione speciale dei medici che sono a conoscenza della sola lingua tedesca, ai sensi del D.Lgs. n.206/2007 e ss.mm.ii., sono iscritti i medici che possono esercitare la professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. ed entro i confini geografici della Provincia autonoma di Bolzano.
5. Ulteriori Sezioni Speciali possono essere costituite solo a seguito di apposita previsione normativa.

Art. 9 – Elenchi e registri

1. Gli elenchi per categorie di professionisti sono tenuti e resi pubblici dagli OMCeO e dalla FNOMCeO laddove previsti da specifiche disposizioni normative e popolati con i dati ivi previsti. In mancanza di indicazioni normative sui predetti dati, la FNOMCeO provvede con apposito regolamento.
2. Previo apposito regolamento, predisposto dalla FNOMCeO, gli Ordini territoriali possono istituire registri dedicati a particolari materie e/o categorie di attività professionali. La FNOMCeO può acquisire i registri anche ai fini della pubblicità a livello nazionale.

Art. 10 – Iscrizione e cancellazione

1. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. n.233/1946 e ss.mm.ii., il professionista in possesso di una sola laurea (Medicina e Chirurgia ovvero Odontoiatria) può essere iscritto in un solo Albo territoriale (sezione Ordinaria ovvero, ricorrendo i requisiti nella relativa sezione Speciale). Per il professionista in possesso di due lauree (Medicina e Chirurgia ovvero Odontoiatria) ovvero per il professionista comunque in possesso dei requisiti per la doppia iscrizione, è consentita l'iscrizione in entrambi gli Albi (sezione Ordinaria ovvero, ricorrendo i requisiti nella relativa sezione Speciale) anche appartenenti a differenti Ordini territoriali.
2. L'iscrizione all'Albo è contraddistinta da una data, dal relativo numero univoco cardinale progressivo e, se necessario, con l'indicazione codificata della sezione Speciale.
3. In caso di cancellazione il numero univoco cardinale progressivo non può essere usato nuovamente. La nuova iscrizione comporta l'assegnazione di un nuovo numero univoco cardinale progressivo.
4. L'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva iscrizione, anche non consecutivi, a partire dalla data di prima iscrizione.
5. La STP multidisciplinare medica e odontoiatrica è iscritta nella sezione speciale relativa all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Nel caso in cui non sia individuata l'attività prevalente, la STP multidisciplinare può essere iscritta nella sezione speciale di entrambi gli Albi.

Art. 11 – Procedura di Trasferimento

1. L'Ordine di destinazione, svolta l'istruttoria, adotta la delibera di iscrizione ed effettua la comunicazione sincrona all'AUN di riferimento, fatte salve le verifiche, con le modalità previste dalla legge, anche presso l'Ordine di provenienza, sulle dichiarazioni sostitutive rese dall'istante. Sull'AUN viene pubblicata l'iscrizione più recente.
2. In occasione del rinnovo degli Organi Istituzionali, con conseguente impossibilità di procedere alle variazioni agli Albi, la delibera di iscrizione viene adottata al termine della proclamazione dei risultati dell'Ordine di provenienza.
3. L'iscrizione, deliberata ai sensi del comma 1 ovvero del comma 2, viene annotata nell'AUN.
4. L'Ordine di provenienza procede, senza ritardo, ad adottare la delibera di cancellazione. Tale delibera ha natura ricognitiva.
5. Restano salve le procedure previste dalla Legge in caso di dichiarazione mendace o di motivi che ostano al trasferimento, anche rilevati dopo la conclusione della procedura. In caso di dichiarazione mendace, l'iscritto decade ex tunc dai benefici ottenuti e rimane iscritto nell'Ordine di provenienza. Nel caso di motivi che ostano al trasferimento rilevati al termine della procedura, il trasferimento è annullato con l'adozione di apposito atto da

parte dell'Ordine di destinazione e, se del caso, dell'Ordine di provenienza. Sono fatte salve le ulteriori conseguenze previste per legge.

Art. 12 – Provvedimenti restrittivi dell'esercizio professionale

1. Sugli AUN e sugli Albi territoriali sono annotate e rese visibili le sospensioni e le radiazioni disciplinari dall'esercizio professionale divenute definitive, efficaci ed esecutive, le sospensioni derivanti dai provvedimenti a qualsiasi titolo restrittivi e/o interdittivi dell'esercizio della professione disposti dall'Autorità Giudiziaria, nonché i provvedimenti di sospensione ex legge e ogni altro provvedimento amministrativo che incide sull'esercizio professionale.
2. L'annotazione delle sospensioni disciplinari e/o amministrative ovvero di quelle comminate dall'Autorità giudiziaria nonché delle radiazioni definitive di cui al comma 1 è resa disponibile in visione per tutto il tempo in cui i provvedimenti risultino produttivi di effetti giuridici fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'annotazione della radiazione rimane visibile per 5 anni al termine dei quali il radiato è cancellato.
3. Le sospensioni parziali derivanti dai provvedimenti a qualsiasi titolo restrittivi e/o interdittivi dell'esercizio della professione disposti dall'Autorità Giudiziaria sono annotate in apposito campo e sono disponibili in visione per tutto il tempo in cui i provvedimenti risultino produttivi di effetti giuridici.
4. Decorso il termine di cui ai commi 2 e 3 i dati dei provvedimenti non sono più visibili ma restano comunque soggetti a conservazione ed eventualmente resi disponibili a chi ne abbia diritto.

Art. 13 – Contributi annuali e procedure elettorali nazionali

1. L'ammontare del contributo annuale dovuto alla FNOMCeO dagli Ordini territoriali è determinato sulla base al numero dei nominativi degli iscritti presenti negli AUN al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il numero dei voti riconosciuti a ciascun Presidente di Ordine territoriale nelle procedure elettorali nazionali è determinato sulla base dei nominativi presenti negli Albi Unici nazionali alla data dell'avviso di convocazione.

CAPO III – GESTIONE DELLE CANCELLAZIONI E DEI TRASFERIMENTI IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DI PROCEDIMENTO PENALE

Art. 14 – Principi

1. La pendenza del procedimento disciplinare o del procedimento penale non osta alla cancellazione dall'albo o al trasferimento ad albi di altri Ordini.
2. In caso di cancellazione dall'albo o di trasferimento, nel rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, il procedimento disciplinare pendente prosegue dinnanzi all'Ordine territoriale da cui l'iscritto è cancellato ovvero, se proposta impugnativa, dinnanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie secondo la normativa disciplinare vigente.
3. All'incolpato non più iscritto sono garantite le tutele e le garanzie procedurali e sostanziali riconosciute dall'ordinamento all'incolpato iscritto.

Art. 15 – Procedura

1. L'eventuale sanzione comminata con la decisione che definisce il giudizio innanzi alle Commissioni di Albo dell'Ordine ovvero alla CCEPS è comunicata dall'Ordine professionale, oltre che ai soggetti individuati dalla normativa di settore vigente, anche alla Federazione Nazionale.
2. E' istituita nel sistema Anagrafica degli AUN una apposita lista contenente i seguenti dati: Ordine che ha irrogato la sanzione, dati identificativi del professionista non iscritto o trasferito, la sanzione definitiva o efficace da eseguire in caso di nuova iscrizione, totalmente o parzialmente, ai sensi del presente regolamento. La lista è alimentata dalle informazioni inserite dagli Ordini territoriali di cui al precedente comma 1.
3. I dati contenuti nella lista di cui al comma 2 non sono oggetto di pubblicazione e/o diffusione.

Art. 16 – Irrogazione sanzione

1. In caso di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare o di procedimento penale, la sanzione irrogata definitiva ovvero efficace è eseguita successivamente alla nuova iscrizione presso lo stesso Ordine o altro Ordine territoriale di attuale iscrizione.
2. In caso di iscrizione presso altro Ordine territoriale, per trasferimento o nuova iscrizione, prima di deliberare sull'istanza, Ordine territoriale di nuova iscrizione interroga la lista presente nel sistema Anagrafica degli AUN sulla esistenza di sanzioni definitive ovvero efficaci irrogate al professionista, da eseguire per intero o parzialmente. L'Ordine

territoriale di nuova iscrizione adotta i provvedimenti per l'esecuzione della sanzione contestualmente all'iscrizione.

3. Se la sanzione diventa definitiva ovvero efficace dopo l'iscrizione al nuovo Ordine, la FNOMCeO per il tramite delle API comunica all'Ordine di nuova iscrizione, la sanzione da eseguire. L'Ordine di nuova iscrizione provvede entro 5 giorni dalla comunicazione ad adottare gli atti per eseguire la sanzione.

Art. 17 – Prescrizione

1. In caso di cancellazione dall'albo territoriale in pendenza di procedimento disciplinare e di successiva irrogazione di sanzione, i termini di prescrizione per l'esecuzione della sanzione disciplinare irrogata sono interrotti e iniziano nuovamente a decorrere con la nuova iscrizione presso il medesimo Ordine ovvero presso un Ordine diverso.

CAPO IV – MODELLO INFORMATIVO

Art. 18 – Modello di interoperabilità

1. La FNOMCeO dispone l'adozione di un modello strategico unitario per l'interoperabilità semantica, applicativa e organizzativa tra gli AUN e i sistemi informatici utilizzati dagli Ordini territoriali per la tenuta dei rispettivi Albi.
2. Il modello di interoperabilità di cui al comma 1 è conforme alle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione alla lettera b), comma 3-ter, articolo 73 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..
3. Tutti i trasferimenti di dati tra la FNOMCeO e gli Ordini territoriali avvengono esclusivamente tramite Application Programming Interface.
4. La FNOMCeO è l'autorità competente erogatrice in favore delle altre Pubbliche amministrazioni attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e secondo quanto previsto dall'art 6.
5. Con delibera del Comitato Centrale, la FNOMCeO adotta le Regole tecniche per l'implementazione del modello di interoperabilità di cui al comma 1, comprensive delle specifiche delle Application Programming Interface (API) di cui al successivo comma 6 e del registro dei soggetti terzi eventualmente abilitati alla fruizione.
6. Con delibera del Comitato Centrale, la FNOMCeO stabilisce il set dei dati oggetto delle Application Programming Interface (API). I dati oggetti delle API sono trattati esclusivamente al fine del perseguimento della finalità istituzionali assegnate alla FNOMCeO in

conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge applicabili.

Art. 19– Sicurezza cibernetica

1. Le specifiche tecniche per la trasmissione dati tramite l'autenticazione nella PDND individuano le soluzioni tecniche idonee a garantire l'autenticazione dei soggetti coinvolti, la protezione, l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati nelle interazioni tra gli Ordini territoriali, FNOMCeO e i soggetti fruitori delle API, ai sensi delle Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate da AGID in attuazione alla lettera b), comma 3-ter, articolo 73 e dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La FNOMCeO all'interno del sistema delle anagrafi dell'Albo Unico nazionale predispone l'anagrafe degli operatori autorizzati alla gestione degli Albi provinciali. Ogni Ordine territoriale definirà e gestirà il profilo degli utenti autorizzati ad operare sulla propria anagrafe provinciale. I dati degli Albi territoriali privi di identificazione dell'operatore autorizzato costituiscono violazione alla sicurezza informatica del sistema.
3. Gli Ordini territoriali e FNOMCeO, in qualità di enti sussidiari dello stato, al fine di mantenere l'integrità e la disponibilità degli albi professionali che risultano integrati in un modello interoperabile devono rispettare la normativa vigente in materia e le pratiche in ambito cybersicurezza informatica per garantire la protezione dei dati e la sicurezza dei sistemi informatici.

Art. 20 – Piattaforme informatiche degli Ordini territoriali

1. Gli Ordini territoriali, a far data dall'adozione del presente regolamento, implementano i propri sistemi informatici con le funzionalità prescritte nel presente Regolamento.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, su proposta del Comitato Centrale della FNOMCeO, è approvato dal Consiglio Nazionale e trasmesso al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.
2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale della FNOMCeO ed entra immediatamente in vigore.